

**REGIONE PUGLIA**  
**Azienda Sanitaria Locale Taranto**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Viale Virgilio n. 31 - CAP 74121 - TARANTO**

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2023**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Taranto al viale Virgilio, n.31 , rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Vito Gregorio Colacicco** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

**E**

**IL SOGGETTO AGGREGATORE**

Denominato **LE GRAVINE RETE D'IMPRESA** sulla base del modello organizzativo di tipo A nella forma di Rete Contratto ed iscritto nel registro delle imprese di Taranto il 07/11/2017 numero repertorio : 66 - numero registrazione : 16339 - con sede legale in Statte (TA) - CAP 74121 - Via Carso, 27 - rappresentato dal sottoscritto Dr. **Ettore Michele** - Cod. Fiscale : TTRMHL54A01L049G- come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL : certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autenticata dello statuo vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto Aggregatore, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL di Taranto committente, e di seguito riportati :

**Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Giacoia Francesco s.r.l.**, P. IVA 01905380737 – codice regionale **95032** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Francesco D'Assisi, 48 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

**Società Laboratorio Analisi Bios s.r.l.** - P. IVA 02797170731 – codice regionale **930048** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Fontana, 8 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – giusta D.D. 88 del 12/04/2011, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Analisi Michele Ettore s.r.l.**, P. IVA 02487650737 – codice regionale **929387** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Statte alla Via Carso, 27 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – giusta D.D. 70 del 10/04/2006 , di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Analisi Stante s.r.l.**, P. IVA 00414360735 – codice regionale **95203** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto al Viale Virgilio, 103 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010 sentenza Tar Puglia n.458/2017, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Analisi Pomponi Avarello s.r.l.**, P. IVA 00814800736 – codice regionale **95219** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Lombardia, 48 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Analisi Madonna della Neve s.r.l.**, P. IVA 00409500733 – codice regionale **95074** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Crispiano al Corso Umberto, 110 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio San Giovanni s.r.l.**, P. IVA 02775260736 – codice regionale **929987**- con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Sava alla via Poerio, 129 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

dichiara - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., - di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

## **RICHIAMATI**

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 482 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 736 del 16/05/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 350 del 08/03/2021;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1946 del 22/12/2022;

## **IN APPLICAZIONE**

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonchè dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

## **SI STIPULA**

il presente contratto, con validità per l'anno **2023** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

### **ART.1**

#### **Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia**

1. preso atto della deliberazione **n. 1498 del 29.06.2023** e degli atti in essa richiamati ed in particolare della nota regionale prot. AOO\_183/7795 del 19/05/2023, con le quali la Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato nella tabella in allegato ;
2. l'importo di **€ 933.136,20** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari a **€ 77.761,35** per ogni singolo erogatore non aggregato;
3. l'importo di **€ 933.136,20** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, per il soggetto aggregatore, con vincoli per ogni singolo soggetto aggregato che si seguito si riporta:

- a) Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Giacoia Francesco s.r.l.**, P. IVA 01905380737 – codice regionale **95032** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Francesco D'Assisi, 48  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **105.418,74**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **8.784,90**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **917,62**
- b) Società Laboratorio Analisi Bios s.r.l.** - P. IVA 02797170731 – codice regionale **930048**  
- con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Laterza alla Via Fontana, 8  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **132.844,32**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **11.070,36**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **773,48**
- c) Laboratorio Analisi Michele Ettore s.r.l.**, P. IVA 02487650737 – codice regionale **929387** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Statte alla Via Carso, 27  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **170.497,43**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **14.208,12**
- e) Laboratorio Analisi Stante s.r.l.**, P. IVA 00414360735 – codice regionale **95203** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto al Viale Virgilio, 103  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **105.543,42**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **8.795,29**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **251,19**

**f) Laboratorio Analisi Pomponi Avarello s.r.l.**, P. IVA 00814800736 – codice regionale 95219 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Lombardia, 48  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **124.618,23**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **10.384,85**

**g) Laboratorio Analisi Madonna della Neve s.r.l.**, P. IVA 00409500733 – codice regionale 95074 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Crispiano al Corso Umberto, 110  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **198.453,62**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **16.537,80**

**h) Laboratorio San Giovanni s.r.l.**, P. IVA 02775260736 – codice regionale 929987- con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Sava alla via Poerio, 129  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **95.760,44**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **7.980,04**

Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **893,53**

4. Con la possibilità, per entrambi i punti 2 e 3 di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali;
5. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1, 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

**Art. 2**  
**Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni,**  
**Liste di attesa, Informativa ai cittadini**

1. L'Erogatore si impegna :

- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
- b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio – Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
- c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
- d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
- e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
- f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
- g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
- h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
  - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
  3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
  4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02/05/2017 n.9 e ss.mm.ii.

### **ART.3**

#### **Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia**

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.

### **ART.4**

#### **Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

## **ART. 5**

### **Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni**

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
  - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
  - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
  - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
  - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e

personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
  - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
  - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
  - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
    - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
    - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
  3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
  4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
  5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.

6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
  - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
  - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
  - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti. nonché la certificazione, equipollente al DURC (nдр: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR . 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

**" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".**

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house ( distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n.445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n.9/2017 e s.m.i. L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.
13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

## **ART.6**

### **Adempimenti della ASL**

1. La ASL è tenuta a:
  - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;

- 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
  - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
  - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
- 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

#### **ART.7**

##### **Modalità di Pagamento e Conguagli**

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per “valida presentazione della richiesta”, si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispose i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 8**

##### **Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

**“ Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.**

**In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” .**

**Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.**

#### **ART. 8 - BIS**

**Dichiarazione derivanti dalla presa d'atto delle ordinanze emesse dal Consiglio di Stato n. 2267/2023, n. 2271/2023 e n. 2366/2023 - clausola risolutiva.**

Per il corrente anno 2023, in esecuzione della nota regionale prot. n. AOO\_183/PROT/14/06/2023/0008949 del 14/06/2023, si procede alla valorizzazione nelle griglie delle figure professionali ultrasessantenni, così come disposto dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2267/2023, n. 2271/2023, n. 2361/2023 e n. 2366/2023. Resta inteso che, qualora dovesse interenire nel corso dell'esercizio 2023 una decisione di merito di segno contrario a quanto statuito con le citate ordinanze, si procederà alla risoluzione di tale valorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore Generale ASL/TA  <b>Dott. Vito Gregorio Colacicco</b>	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della <b>Struttura Erogante</b>
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. : 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia ), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera, 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 6 (Adempimenti della Asl) , 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali), 8 BIS (Dichiarazione derivanti dalla presa d'atto delle ordinanze emesse dal Consiglio di Stato n.267/2023, n. 2271/2023 e n. 2366/2023 - clausola risolutiva).**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

Firma dell' Erogatore:

## LE GRAVINE RETE D'IMPRESE

CODICE PRESTAZIONE	ELENCO PRESTAZIONI	ESAMI DELLA RETE SI/NO
90012	17-ALFA-IDROSSIPROGESTERONE (17-0H-P)	SI
90015	ACIDI BILIARI O SALI BILIARI O COLALEMIA	SI
90025	ACIDO LATTICO	SI
90435	ACIDO URICO URINARIO	SI
90042	ADRENALINA-NORADRENALINA - P	SI
90043	ADRENALINA-NORADRENALINA - U	SI
90051	ALBUMINA SIERICA-PLASMATICA	SI
90053	ALDOSTERONE PLASMATICO S/U (POSIZIONE ORTO-CLINO)	SI
90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA	SI
90055	ALFA 1 FETOPROTEINA	SI
90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	SI
90062	ALFA 1 MICROGLOBULINA	SI
90063	ALFA 2 MACROGLOBULINA	SI
90075	AMMONIO	SI
90082	ANGIOTENSINA II	SI
90852	ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA -M.I.C.	SI
90514	ANTIC. ANTI MICROSOMI O ANTI PEROSSIDASI	SI
90516	ANTICORPI ANTI-ISTONI	SI
90517	ANTICORPI ANTI JO1	SI
90534	ANTICORPI ANTI-RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE	SI
90538	ANTICORPI ANTI-SCI-70	SI
90539	ANTICORPI ANTI-Sm	SI
90546	ANTICORPI ANTI-SSA	SI
90547	ANTICORPI ANTI-SSB	SI
90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	SI
90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	SI
90535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	SI
90541	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA)	SI
90542	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI)	SI
90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	SI
90892	ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA (F.C.)	SI
90891	ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA-IgG-IgM (E.I.A.)	SI
90483	ANTICORPI ANTI-DNA-ds	SI
90496	ANTICORPI ANTI-FOSFLIPIDI-IgG-IgM	SI
9053B	ANTICORPI ANTI-RIBOSOMI	SI
90495	ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA-IgG	SI
90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	SI
90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	SI
90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	SI
90554	ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)	SI
90555	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)	SI
90561	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)	SI
90562	ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)	SI
90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	SI
90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	SI
90571	ANTIGENE TA 4 (SCC)	SI
90562	ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)	SI
90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	SI
90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE	SI
90084	APOLIPOPROTEINA A	SI
90085	APOLIPOPROTEINA B	SI
90091	APTOGLOBINA	SI

90093	ANTICORPI ANTI RIBONUCLEOPROTEINE (RNA)	SI
90093	BARBITURICI	SI
90861	BATTERI IDENTIFICAZ. BIOCHIMICA	SI
90841	BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA (MIC)	SI
90842	BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENT.BIOCH.	SI
90843	BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI	SI
90851	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (K.B.)	SI
<del>90843</del>	<del>BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (C.M.B.)</del>	SI
90844	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (a.a.a.)	SI
90854	BATTERI ANTIGENI CELLUL.ED EXTRACELL.AGG	SI
90853	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRAC.EIA	SI
90855	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRAC.EL.	SI
90862	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZ. SIEROLOG	SI
90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA	SI
90864	BATTERI IN CAMP. BIOL. DIVERSI RIC.MICR	SI
90865	BATTERI IN CAMP. BIOL.DIVERSI R.MICR.SP	SI
90101	BETA 2 MICROGLOBULINA S/U	SI
90275	BETA-HCG	SI
90101	BETA2 MICROGLOBULINA SIERICA	SI
90104	BILIRUBINA TOTALE	SI
90882	BRUCELLE ANTICORPI (REAZIONE DI WRIGHT)	SI
90112	C PEPTIDE: dopo test di stimolo	SI
90111	C-PEPTIDE SIERICO	SI
90125	CERULOPLASMINA	SI
90131	CHIMOTRIPSINA	SI
90114	CALCIO TOTALE (S/U)	SI
90116	CALCIO IONIZZATO	SI
90115	CALCITONINA	SI
90121	CALCOLI E CONCREZIONI SEMI-QUANTITATIVO	SI
90122	CALCOLI ES. CHIMICO DI BASE-QUANTITATIVO	SI
90883	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA	SI
90884	CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE	SI
90885	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE	SI
90424	CAPACITA' FERROLEGANTE (TIBC)	SI
90123	CARBAMEZEPINA	SI
90284	CATENE KAPPA E LAMBDA PLASMATICHE-URINARIE	SI
90124	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE	SI
90894	CHLAMYDIE DA COLT.IDENTIFICAZIONE (I.F.)	SI
90895	CHLAMYDIE ESAME COLTURALE	SI
90901	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)	SI
90902	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)	SI
90903	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA -Ibridaz.	SI
90893	CHLAMYDIE-IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA	SI
91141	CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG (E.I.A.)	SI
91143	CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM ( E.I.A.)	SI
90164	CLEARANCE CREATININA	SI
90133	CLORURO (S/U)	SI
90904	CLOSTRIDIUM DIFFICILE DA COLTURA IDENTIF	SI
90905	CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME COLTURALE	SI
90911	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI	SI
91154	CMV NELL' URINA ESAME COLTURALE TRADIZ	SI
90141	COLESTEROLO HDL	SI
90142	COLESTEROLO LDL	SI
90143	COLESTEROLO TOTALE	SI
90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	SI
90601	COMPLEMENTO (C1 Inibitore)	SI
90602	COMPLEMENTO: C3-C4-C1Q	SI
90442	CONTA DI ADDIS URINE	SI
90625	CONTA EOSINOFILI	SI
90943	COPROCOLTURA	SI

90151	CORPI CHETONICI	SI
90152	CORTICOTROPINA (ACTH)	SI
90153	CORTISOLO (S/U - TEST AL SYNACTHEN)	SI
90154	CPK o CK	SI
90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	SI
90163	CREATININA SIERICA	SI
90163	CREATININA URINARIA	SI
90611	CRIOGLOBULINE RICERCA	SI
90613	CYFRA 21-1	SI
90614	D-DIMERO	SI
90615	D-DIMERO (TEST AL LATTICE)	SI
90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA)	SI
90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO-DHEA-S	SI
90181	DOPAMINA	SI
90154	CPK o CK	SI
90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	SI
90173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	SI
90183	DROGHE D'ABUSO QUALITATIVE	SI
90914	E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME	SI
90915	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZI	SI
90921	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZI	SI
91211	EBV ANTICORPI IgG -IgM (EA- EBNA - VCA) - EIA	SI
90384	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE CON P.T.	SI
90391	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE	SI
90665	ELETTROFORESI EMOGLOBINE	SI
90621	EMAZIE (Conteggio), EMOGLOBINA	SI
90941	EMOCOLTURA	SI
90622	EMOCROMO	SI
90473	ENA (ANT.ANTIG.NUCL.ESTRAIBILI)	SI
90184	ENOLASI NEURONE SPECIFICA (NSE)	SI
90625	EOSINOFILI FECALI (CONTEGGIO)	SI
90933	ES. COLT. CAMPIONI DIVERSI	SI
91051	ESAME PARASSITOLOGICO FECI	SI
91365	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o m	SI
90203	ETOSUCCIMIDE	SI
90202	FARMACI ANTIARITMICI	SI
90205	FARMACI ANTITUMORALI	SI
90642	FATTORE REUMATOIDE	SI
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	SI
90214	FECI SANGUE OCCULTO	SI
90221	FENITOINA	SI
90093	FENOBARBITAL	SI
90644	FENOTIPO Rh	SI
90223	FERRITINA	SI
90224	FERRO URINARIO	SI
90651	FIBRINOGENO	SI
90232	FOLATO	SI
90233	FOLLITROPINA (FSH)	SI
90234	FOSFATASI ACIDA	SI
90235	FOSFATASI ALCALINA	SI
90241	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	SI
90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)	SI
90243	FOSFATO INORGANICO	SI
90245	FOSFORO	SI
90245	FOSFORO URINARIO	SI
90433	FT3 (TRIODOTIRONINA LIBERA)	SI
90423	FT4 (TIROXINA LIBERA)	SI
90645	FDP (PRODOTTO DI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO)	SI
90255	GGT (GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASI)	SI
90271	GLICOSURIA (GLUCOSIO URINE 24 h)	SI

90265	GLUCOSIO (Curva da carico 6 determinaz.)	SI
90272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)	SI
90271	GLUCOSIO (S/U)	SI
90264	GLUCOSIO(Curva da car. 3 determinazioni)	SI
90274	GONADOTROPINA COR. Sub. beta fraz libera	SI
90273	GONADOTROPINA CORIONICA -Prova immunol.	SI
90092	GOT (ASPARTATO AMINOTRANSFERASI) (AST)	SI
90045	GPT (ALANINA AMINOTRANSFERASI) (ALT)	SI
90653	GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	SI
91171	HAV ANTICORPI IgG	SI
91172	HAV ANTICORPI IgM	SI
91175	HBV ANTICORPI HBcAb-IgG	SI
91181	HBV ANTICORPI HBcAb-IgM	SI
91182	HBV ANTICORPI HBeAb	SI
91183	HBV ANTICORPI HBsAb	SI
91184	HBV ANTIGENE HBeAg	SI
91185	HBV ANTIGENE HBsAg	SI
91195	HCV ANTICORPI	SI
90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI IgA-IgG	SI
90945	HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGI	SI
90951	HELICOBACTER PYLORI UREASI MAT.BIOPTICO	SI
91221	HERPES SIMPLEX 1-2 ANTIC.IgG-IgM	SI
91235	HIV 2 ANTICORPI IMMUNOBLOTTING	SI
90662	Hb - EMOGLOBINA (Sg/La)	SI
90663	Hb - EMOGLOBINA A2	SI
90664	Hb - EMOGLOBINA FETALE (dosaggio)	SI
90281	Hb - EMOGLOBINA GLICATA	SI
90282	IDROSSIPROLINA	SI
90694	IMMUNOGLOBULINE IgA	SI
90694	IMMUNOGLOBULINE IgG	SI
90694	IMMUNOGLOBULINE IgM	SI
90291	INSULINA	SI
90285	INSULINA (Curva da carico)	SI
90291	INSULINA POST-CARICO	SI
90291	INSULINA POST-CENA	SI
90291	INSULINA POST-COLAZIONE	SI
90291	INSULINA POST-PRANDIALE	SI
90291	INSULINA PRE-CENA	SI
90291	INSULINA PRE-PRANDIALE	SI
90682	IgE SPEC. ALLERG.: SCREENING qualitativo	SI
90681	IgE SPECIFICHE QUANT.FINO A 12 ALLERGENI	SI
90681	IgE SPECIFICHE QUANTITATIVO	SI
90683	IgE TOTALI	SI
90685	IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE	SI
90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	SI
90952	LEGIONELLA PNEUM. ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90953	LEGIONELLA PNEUM. ANTICORPI I.F.	SI
90954	LEGIONELLE IN MAT. BIOLOGICI ES.COLTUR.	SI
90955	LEGIONELLE IN MAT. BIOLOGICI RICER.DIR.	SI
90961	LEISHMANIA ANTICORPI	SI
90962	LEISHMANIA SPP. NEL MAT. BIOPTICO RIC.MI	SI
90704	LEUCOCITI (CONTEG. E FORMULA LEUC.MICR.)	SI
90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO)	SI
90324	LH O FSH:DOSAGGI SIERATI DOPO GNRH O AL.	SI
90961	LHEISHMANIA ANTICORPI	SI
90302	LIPASI	SI
90314	LIQ SEMINALE ES MORFOL E INDICE DI FERTI	SI
90315	LIQ SEMINALE PROVE DI VALUTAZ FERTILITA'	SI
90326	LISOZIMA SIERICO	SI
90971	LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI	SI

90322	LITIO	SI
90323	LUTEOTROPINA (LH)	SI
90325	MAGNESIO TOTALE	SI
90325	MAGNESIO URINARIO	SI
90973	MICETI ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA	SI
91024	MICETI RICERCA MICROSCOPICA	SI
90981	MICETI ANTICORPI (MEDIANTE F.C.)	SI
90975	MICETI ANTICORPI-MEDIANTE AGGLUTINAZIONE	SI
90982	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROS	SI
90983	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROL	SI
90974	MICETI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	SI
90984	MICETI IN CAMPIONI BIOL.DIVERSI ES.COLT.	SI
90985	MICETI IN CAMPIONI BIOL.DIVERSI RIC.MICR	SI
91014	MICOBATTERI COLTURA IDENTIFICAZIONE RAD	SI
91024	MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA	SI
91012	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA	SI
91011	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA RAD	SI
91013	MICOBATTERI ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91021	MICOBATTERI COLTURA IDENTIFICAZIONE IBR.	SI
91015	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFIC.BIOCH.	SI
91023	MICOBATTERI ESAME COLTURALE TRADIZIONALE	SI
91022	MICOBATTERI IN CAMP. BIOL.DIV. ES.COL.RA	SI
91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91031	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (I.F.)	SI
91032	MICOPLASMA PNEUMONIAE COLTURA IDENT BIOC	SI
91033	MICOPLASMA PNEUMONIAE COLTURA IDENT.SIER	SI
90334	MICROALBUMINURIA	SI
90335	MIOGLOBINA	SI
91213	MONO-TEST (EBV-Ab ETEROFILI) TEST RAPIDO	SI
91034	MYCOPLASMA ESAME COLTURALE	SI
91035	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE	SI
91041	NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE	SI
91042	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	SI
91043	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA	SI
90346	OMOCISTEINA	SI
90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH)	SI
90352	ORMONI: Dosaggi serati dopo stimolo	SI
90354	OSTEOCALCINA (BGP)	SI
91045	PARASSITI IN MAT. BIOL.RICERCA MICR-MACR	SI
91053	PARASSITI INTESTINALI ESAME COLTURALE	SI
91052	PARASSITI INTESTINALI COLORAZ.TRICROMICA	SI
91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICRO COL.	SI
91044	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE	SI
90355	PARATORMONE (PTH)	SI
91254	PARVOVIRUS B19 IGG-IgM	SI
90713	PIASTRINE (CONTEGGIO)	SI
90373	POST COITAL TEST	SI
90374	POTASSIO (S/U)	SI
90051	PREALBUMINA SIERICA	SI
91485	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	SI
91491	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	SI
91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	SI
91493	PRELIEVO MIROBIOLOGICO	SI
91484	PRELIEVO CITOLOGICO	SI
90375	PRIMIDONE	SI
90381	PROGESTERONE	SI
90382	PROLATTINA (PRL)	SI
90383	PROLATTINA (PRL): Dos. serati dopo TSH	SI
90721	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE	SI
90722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE	SI

90724	PROTEINA S LIBERA	SI
90725	PROTEINA S TOTALE	SI
90385	PROTEINE TOTALI (S/U)	SI
90565	PSA (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO)	SI
91214	REAZIONE DI PAUL-BUNNEL-DAVIDSOHN	SI
90742	REAZIONE DI WAALER ROSE	SI
90402	RENINA PLASMATICA (POSIZIONE CLINO-ORTO)	SI
90772	RESIST.PROT.C-APCR FATTORE V LEIDEN	SI
90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA	SI
90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI	SI
91072	SALMONELLE ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91073	SALMONELLE ANTICORPI - WIDAL	SI
91074	SALMONELLE COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCH	SI
91075	SALMONELLE COLTURA IDENTIFICAZIONE SIERO	SI
90932	SCOTCH TEST (ENTEROBIUS VERM.)	SI
91083	SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOC	SI
90225	SIDEREMIA	SI
90404	SODIO SIERICO	SI
90404	SODIO URINARIO	SI
91084	STREPTOCOCCO AGALACTIAE TAMPONE	SI
91092	STREPTOCOCCUS PYOGENES TAMPONE FARINGEO	SI
91091	STREPTOZYME (STREPT.ANTIC. DNAasi B)	SI
90934	TAMPONE CERVICALE-VAGINALE-URETRALE-EMPIENA-LIQUIDO SEMINALE	SI
90935	TAMPONE FARINGEO-LINGUALE	SI
91085	TAS	SI
90752	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE	SI
90753	TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA	SI
90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	SI
90755	TEMPO DI TROMBINA (TT)	SI
90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	SI
90582	TEST DI COOMBS DIRETTO	SI
90493	TEST DI COOMBS INDIRETTO	SI
90765	TEST DI HAM	SI
90764	TEST DI FALCIZZAZIONE	SI
90753	TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA	SI
90413	TESTOSTERONE	SI
90414	TESTOSTERONE LIBERO	SI
90781	TINE TEST	SI
90421	TIREOTROPINA (TSH)	SI
90422	TIREOTROPINA (TSH): Dos. seri. dopo TRH	SI
91101	TOXOPLASMA ANTICORPI (I.F.)	SI
91095	TOXOPLASMA ANTICORPI (TEST DI FULTON)	SI
91094	TOXOPLASMA ANTICORPI IgG-IgM (EIA)	SI
91104	TPHA QUALITATIVO	SI
91105	TPHA QUANTITATIVO	SI
90425	TRANSFERRINA	SI
90426	TRANSFERRINA DESIALATA	SI
91102	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90431	TRI TEST	SI
91112	TRICHOMONAS VAGINALIS	SI
90432	TRIGLICERIDI	SI
90823	TROPONINA I	SI
90441	UREA (S/U)	SI
90435	URICEMIA	SI
90443	URINE ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	SI
90942	URINOCOLTURA	SI
90824	VALORE EMATOCRITO	SI
91111	VDRL	SI
90825	VES (VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE)	SI
91113	VIBRIO CHOLERAEE NELLE FECI : COLTURA	SI

91114	VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHI	SI
91122	VIRUS ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA	SI
91121	VIRUS ACIDI NUCLEICI PREVIA RETROTRASCRI	SI
91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91124	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI -Titolaz.F.C.	SI
91125	VIRUS ADENOVIRUS ESAME COLTURALE RAPIDO	SI
91131	VIRUS ANTICORPI -Titolaz. mediante F.C.	SI
91132	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING-CONFERMA	SI
91134	VIRUS ANTIGENI IN MAT.BIOL.RIC.DIR.EIA	SI
91135	VIRUS ANTIGENI IN MAT.BIOL.RIC.DIR.I.F.	SI
91133	VIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA	SI
91142	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTIC.-Titolaz.F.C	SI
91144	VIRUS CMV DA COLTURA IDENTIF.CON IBRIDAZ	SI
91145	VIRUS CMV ESAME COLTURALE RAPIDO	SI
91151	VIRUS CMV NEL LATTE MATERNO E TAMP.FAR.	SI
91152	VIRUS CMV NEL SANGUE AC.NUCLEICI IBRIDAZ	SI
91153	VIRUS CMV NEL SANGUE ESAME COLTURALE	SI
91161	VIRUS COXSACKIE B1-B2-B3-B4-B-B6 - F.C.	SI
91162	VIRUS COXSACKIE B1-B2-B3-B4-B5-B6 - I.F.	SI
91191	VIRUS EPAT.B [HBV] ANTIG.HBsAg CONFERMA	SI
91174	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCL. IBR.DI	SI
91173	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCL. IBRID.	SI
91192	VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI	SI
91201	VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING	SI
91202	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOM	SI
91205	VIRUS EPATITE DELTA ANTIGENE HDVAg	SI
91203	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgG	SI
91204	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgM	SI
91211	VIRUS EPSTEIN-BARR IgG-IgM ( EBNA-VCA)	SI
91215	VIRUS HERPES ANTICORPI -Titolazione F.C.	SI
91223	VIRUS IMMUN.ACQ.[HIV ] AN.QUANT.RNA	SI
91234	VIRUS IMMUNOD. ACQ [HIV 1] AGP24 C.LINFO	SI
91222	VIRUS IMMUNOD. ACQ. [HIV ] AN.QUAL.RNA	SI
91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQ [HIV 1-2] ANTICORPI	SI
91225	VIRUS IMMUNODEF. ACQ. [HIV 1-2] IMMUNOBL	SI
91231	VIRUS IMMUNODEF. ACQ. [HIV 1] IMMUNOBL.	SI
91232	VIRUS IMMUNODEF. ACQ.[HIV 1-2] ANTIAGP24	SI
91233	VIRUS IMMUNODEF. ACQUIS [HIV 1] Ag P24	SI
91242	VIRUS IN MAT. BIOL. ESAME COLTURALE TRAD	SI
91241	VIRUS IN MAT. BIOL.ESAME COLTURALE RAP.	SI
91244	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (I.F.)	SI
91245	VIRUS MORBILLO ANTICORPI -Titolazione FC	SI
91243	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG-IgM (E.I.A.)	SI
91252	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (I.F.)	SI
91253	VIRUS PAROTITE ANTICORPI -Titolazione FC	SI
91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG-IgM (E.I.A.)	SI
91254	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91255	VIRUS RESPIR. SINCIZIALE ANTICORPI EIA	SI
91261	VIRUS RESPIR.SINCIZIALE ANTICORPI I.F.	SI
91262	VIRUS RESPIRAT. SINCIZIALE ANTICORPI F.C	SI
91263	VIRUS RETROVIRUS ANTIC. ANTI HTLV1-HTLV2	SI
91265	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI -Titolazione IHA	SI
91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG-IgM	SI
91272	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (I.F.)	SI
91273	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI F.C.	SI
91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI-IgG-IgM	SI
90135	VITAMINA B12 (COBALAMINA)	SI
90445	VITAMINA D	SI
91081	WIDAL-WRIGHT	SI
91274	YERSINIA DA COLTURA IDENTIFIC.BIOCHIMICA	SI

91275	YERSINIA NELLE FECE ESAME COLTURALE	SI
90454	ZINCO (S/U-LIQUIDO SEMINALE)	SI
90025	ACIDO LATTICO	SI
90032	ACIDO PIRUVICO	SI
90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA	SI
90063	ALFA 2 MACROGLOBULINA	SI
90065	ALFA AMILASI Frazione pancreatica	SI
90064	AMILASI URINARIA	SI
90081	ANDROSTENEDIOL GLUCURONIDE	SI
90534	ANTIC. ANTI RECETT. NICOTINICO MUSCOLARE	SI
90475	ANTIC. ANTI-CARDIOLIPINA	SI
90465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)	SI
90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)	SI
90539	ANTICORPI ANTI RECETTORI ACETILCOLINA	SI
90481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	SI
90482	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA	SI
90487	ANTICORPI ANTI ENDOTELIO	SI
90488	ANTICORPI ANTI CENTROMER (ACA)	SI
90505	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)	SI
90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	SI
90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	SI
90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	SI
90523	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)	SI
90525	ANTICORPI ANTI ORGANO	SI
90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2	SI
90531	ANTICORPI ANTI OVAIO	SI
90526	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI	SI
90531	ANTIGENE TA 4 (SCC)	SI
90542	APTOGLOBINA	SI
90872	BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO	SI
90873	BATTERI PRODOTTI METABOLICI	SI
90094	BENZODIAZEPINE	SI
90102	BICARBONATI (Idrogenocarbonato)	SI
90874	BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90875	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90881	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (I.F.)	SI
90111	C-PEPTIDE URINARIO	SI
90125	CERULOPLASMINA	SI
90131	CHIMOTRIPSINA	SI
90132	CICLOSPORINA	SI
90153	CORTISOLO TEST AL SYNACTHEN	SI
90153	CORTISOLO URINARIO	SI
90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI (CK-MM)	SI
90162	CREATINCHINASI ISOFORME	SI
91364	DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZI	SI
90211	DIGOSSINA	SI
90182	DOXEPINA	SI
90923	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI -Titolo	SI
90922	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI- E.I.A	SI
90924	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90931	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA NELLE FECE ES.COL	SI
90193	ESTRIOLO (E3)	SI
90195	ESTRONE (E1)	SI
90201	ETANOLO	SI
90204	FARMACI ANTIINFIAMMATORI	SI
90261	GASTRINA	SI
90262	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)	SI
90263	GLUCAGONE	SI
90684	IgG SOTTOCLASSE 1, 2, 3, 4 (CIASCUNO)	SI
90294	LATTOSIO	SI

90963	LEPTOSPIRE ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90964	LEPTOSPIRE ANTICORPI(MEDIANTE F.C.)	SI
90965	LEPTOSPIRE ANTICORPI(MEDIANTE LISI)	SI
90295	LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP)	SI
90972	MICETI ANTICORPI (D.I.D.)	SI
90345	ORMONE LATTOGENO PLACENTARE (HPL)	SI
90353	OSSALATI [U]	SI
90364	PIRUVATOCHINASI (PK)	SI
91061	PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (Titolaz)	SI
91062	PNEUMOCISTIS CARINII BRONCOLAV.ES.MICRO	SI
91063	PNEUMOCISTIS CARINII BRONCOLAVAGGIO I.F.	SI
91065	RICKETTSIE ANTICORPI (Titolazione I.F.)	SI
91071	RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.]	SI
90571	SCC-SQUAMOUS CELL CARCINOMA (TA4)	SI
91082	SCHISTOSOMA ANTICORPI (Emoaggl. passiva)	SI
90412	TEOFILLINA	SI
90763	TEST DI EMOLISI AL SACCAROSIO	SI
90764	TEST DI FALCIZZAZIONE	SI
90765	TEST DI HAM	SI
90771	TEST DI KLEIHAUER	SI
91093	TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90564	TPA LIQUIDO PLEURICO	SI
91102	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90434	TRIPSINA	SI
<del>911200</del>	<del>RICERCA RNA CORONAVIRUS SARS-COV-2 (TAMPONE MOLECOLARE PCR)</del>	SI
<del>90680</del>	<del>TEST SEROLOGICO PWR COVID 19</del>	SI
	<del>TEST ANTIGENICO RAPIDO PER COVID 19</del>	SI

Il Professionista/ il Legale Rappresentante  
della **Struttura Erogante**

Data \_\_\_\_\_